



Comune di CALVENZANO

Provincia di Bergamo

❖ UFFICIO DEL SINDACO ❖

ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 07/02/2011

ORDINANZA IN MATERIA DI IGIENE E SANITA'

ORDINANZA PER L'OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI DI CANI (Art. 50 co. 5 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

PREMESSO che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, zone verdi, ecc.) a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per bambini, non vedenti ed anziani, oltre a provocare un notevole degrado del territorio comunale;

PRESO ATTO inoltre delle problematiche igienico – sanitarie determinate dalla presenza di escrementi in tali zone, in particolare nei parchi pubblici frequentati prevalentemente da bambini;

RITENUTO opportuno prevedere che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione siano muniti di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi;

CONSIDERATO altresì come molti proprietari lasciano vagare i propri cani su aree pubbliche od aperte al pubblico, in modo indiscriminato e senza assumere alcuna cautela, ponendo con ciò a rischio l'incolumità delle persone e della circolazione veicolare;

VALUTATO di garantire una maggiore igiene dell'area urbana ed una più sicura circolazione per i cittadini;

VISTA la L.R. 20 luglio 2006, n. 16 in materia di "Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione";

VISTA la Legge quadro 14 agosto 1991, n. 281 in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo;

VISTA l'ordinanza del Ministero del Lavoro, salute e politiche sociali 03/03/2009;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, 1° e 2° comma, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 per la violazione delle disposizioni dei regolamenti comunali e di ordinanze sindacali;

VISTO l'art. 50, 3° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Ai proprietari dei cani o di altri animali ed alle persone che a qualsiasi titolo li conducono lungo le strade, le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi giardini e parchi:



Comune di CALVENZANO

Provincia di Bergamo

❖ UFFICIO DEL SINDACO ❖

- Di evitare che gli animali sporchino le strade, i marciapiedi, i percorsi pedonali in genere e le aree attrezzate a verde. Qualora ciò avvenisse gli stessi devono raccogliere le deiezioni con apposite attrezzature al fine della tutela della salute ed igiene pubblica;
- Di essere muniti di idonea attrezzatura per la rimozione delle deiezioni. In caso di prodotto monouso l'utente si dovrà dotare di due confezioni monouso ed in caso di controllo l'utente dovrà essere in possesso di almeno una dotazione per la rimozione delle deiezioni;
- Di asportare le deiezioni dei propri animali qualora tali animali sporchino le strade, i marciapiedi e i percorsi pedonali in genere, aree attrezzate a verde quali giardini, aiuole, banchine stradali.
- E' inoltre vietato lasciare vagare incustoditi i cani nelle aree pubbliche od aperte al pubblico, strade, aree verdi attrezzate, parchi e giardini comunali. Il detentore di un cane dovrà sempre condurlo al guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 e per i cani di grossa taglia e quelli riconosciuti come mordaci, dovrà portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità delle persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti. Nei luoghi prospicienti asili e/o scuole e comunque ove vi sia gran concorso di folla, i cani, indipendentemente dalla loro taglia, razza od attitudine, dovranno essere dotati di museruola.

Gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida ed a persone con evidenti problemi di handicap sia fisico che mentale.

AVVERTE

Che i trasgressori degli obblighi sopra indicati sono passibili della sanzione pecuniaria amministrativa da 25 a 500 €, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;

INCARICA

Di far rispettare la presente ordinanza, comminando la relativa sanzione, il Servizio di Polizia Locale.

DISPONE

che il presente provvedimento è reso noto a tutta la Cittadinanza tramite pubblici avvisi e affissione all'Albo Pretorio per giorni 20 a partire dalla data della presente ordinanza. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Aldo Blini